



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE “DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI  
VEICOLI”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli Consiglieri,

il presente progetto di legge interviene sulla disciplina del noleggio di veicoli nella Repubblica di San Marino, con l'obiettivo di definire un quadro normativo organico e aggiornato, coordinato con le più recenti disposizioni in materia di esercizio delle attività economiche e, in particolare, con quanto previsto dal Decreto Delegato 29 giugno 2026 n. 85.

L'intervento si rende necessario al fine di disciplinare in maniera puntuale l'attività di noleggio di veicoli senza conducente, definendo i requisiti degli operatori economici, le modalità di conclusione e gestione dei contratti, gli adempimenti amministrativi e assicurativi, nonché i limiti quantitativi e organizzativi connessi all'esercizio dell'attività.

L'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della legge, stabilendo che la stessa introduce disposizioni volte a disciplinare il noleggio dei veicoli, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni contenute nel Decreto Delegato 29 giugno 2026 n. 85.

L'articolo 2 individua l'ambito oggettivo di applicazione della legge.

L'articolo 3 disciplina il contratto di noleggio, definendolo quale contratto mediante il quale il noleggiante, a fronte del pagamento di un corrispettivo, mette a disposizione del noleggiatore un veicolo destinato al trasporto di persone o cose, senza conducente.

È prevista la forma scritta obbligatoria del contratto e viene indicata la distinzione tra noleggio a breve termine, avente durata non superiore a trenta giorni, e noleggio a lungo termine, avente durata superiore a trenta giorni e comunque non superiore a sessanta mesi.

La disposizione stabilisce altresì il divieto di cessione, totale o parziale, del contratto di noleggio e disciplina il subnoleggio, consentendolo esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio dell'attività di noleggio.

Infine, viene previsto che il contratto di noleggio non possa assumere caratteristiche proprie del contratto di locazione finanziaria, al fine di mantenere distinti i due istituti sotto il profilo giuridico ed economico.

L'articolo 4 disciplina l'iscrizione degli operatori economici nel Registro previsto dal Decreto Delegato 29 giugno 2026 n. 85.

L'iscrizione è effettuata dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. (ASE-CC), a condizione che nell'attività economica dell'operatore risultino gli specifici codici ATECO relativi al noleggio di veicoli.

La disposizione stabilisce inoltre che agli operatori economici operanti nel settore si applichino le disposizioni previste dal citato Decreto Delegato n. 85/2026 tra cui la presentazione a favore



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

dell'Ecc.ma Camera di una fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito sammarinese, pari ad un importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).

L'articolo 5 introduce specifiche limitazioni all'esercizio dell'attività di noleggio, con particolare riferimento alla consistenza del parco veicoli e alla presenza di veicoli ad elevata potenza.

In particolare, viene stabilito un limite massimo di settanta veicoli immatricolati ad uso noleggio per ciascun operatore economico.

Sono inoltre previste limitazioni specifiche per i veicoli con potenza superiore a 375 KW e con numero di posti inferiore a cinque.

Tale disciplina è finalizzata a mantenere un adeguato equilibrio tra l'esercizio dell'attività economica e l'esigenza di evitare una concentrazione eccessiva di veicoli di particolare potenza destinati al noleggio.

L'articolo introduce altresì un requisito minimo di natura occupazionale, prevedendo che l'operatore economico disponga, entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione ad operare e per tutta la durata della stessa, di almeno un dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno oppure di almeno due dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale che, nel complesso, raggiungano l'orario previsto per un rapporto di lavoro a tempo pieno. I dipendenti non possono coincidere con l'amministratore della società o con il titolare dell'autorizzazione ad operare.

Il possesso e il mantenimento del requisito occupazionale sono sottoposti alla verifica periodica dell'UO Ufficio del Lavoro e delle Politiche Attive, con applicazione, in caso di mancato rispetto, delle sanzioni previste dall'articolo 8.

L'articolo 6 disciplina gli adempimenti posti a carico del noleggiante. In primo luogo, viene previsto l'obbligo di inserire il contratto di noleggio nel registro previsto dal Decreto Delegato 29 giugno 2026 n. 85. I contratti devono essere conservati dal noleggiante, in originale o in copia autentica, per almeno cinque anni dalla loro scadenza.

La disposizione disciplina inoltre gli obblighi assicurativi, stabilendo che la copertura per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo debba essere stipulata dal noleggiante o dal proprietario del veicolo e riportare espressamente l'indicazione che il mezzo è destinato ad uso noleggio senza conducente.

Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni economiche, il pagamento del canone di noleggio deve essere effettuato dal noleggiatore o dal soggetto a nome del quale è stipulato il contratto mediante strumenti idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione.

È inoltre previsto che l'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti apponga sulla carta di circolazione l'annotazione relativa alla destinazione del veicolo al noleggio.

Infine, viene esclusa l'applicazione ai contratti di noleggio della formalità della registrazione prevista dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche.

L'articolo 7 disciplina il trattamento fiscale dei contratti di noleggio a lungo termine stipulati da operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino.



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

La disposizione stabilisce che tali servizi siano assoggettati agli obblighi fiscali previsti dal Decreto Delegato 22 marzo 2011 n. 50 e successive modifiche, prevedendo che l'operatore economico estero assolva i relativi obblighi secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 della Legge 25 ottobre 2022 n. 148.

La norma mira pertanto a garantire il corretto assolvimento degli obblighi fiscali connessi alle operazioni di noleggio a lungo termine effettuate da soggetti esteri nei confronti di residenti sammarinesi.

L'articolo 8 introduce il sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi previsti dalla legge.

L'articolo 9 disciplina il regime transitorio. In particolare, viene stabilito che ai contratti di noleggio, a lungo termine, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge da operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, qualora il servizio sia già assoggettato all'imposta complementare sui servizi, non si applichi l'imposta prevista dall'articolo 7.

È inoltre previsto che ASE-CC proceda, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, all'iscrizione nel Registro previsto dal Decreto Delegato n. 85/2026 degli operatori economici sammarinesi che risultino in possesso degli specifici codici ATECO relativi al noleggio di veicoli.

Gli operatori economici sono tenuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, a inserire nel Registro i dati previsti dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato n. 85/2026 anche con riferimento ai veicoli presenti nel proprio magazzino.

Le disposizioni relative ai requisiti e alle limitazioni previste dal Decreto Delegato n. 85/2026 trovano applicazione nei confronti degli operatori economici che intendano avviare l'attività di noleggio successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La medesima disciplina si applica agli operatori economici già operanti nel settore qualora intervengano modifiche della compagine societaria, fatta eccezione per le cessioni tra vivi o le successioni a causa di morte effettuate a favore di parenti fino al secondo grado, del coniuge, del soggetto unito civilmente o del convivente more uxorio. È previsto, infine, l'obbligo per il legale rappresentante di comunicare ad ASE-CC la modifica della compagine societaria entro trenta giorni dall'iscrizione della stessa nel Registro delle Società.

L'articolo 10 delimita ulteriormente l'ambito di applicazione della legge, escludendo il noleggio di veicoli destinati a competizioni sportive che non risultino immatricolati.

L'articolo 11 dispone l'abrogazione del Decreto Delegato 1° giugno 2011 n. 94 e successive modifiche.

Il presente progetto di legge intende fornire alla Repubblica di San Marino una disciplina organica, e aggiornata del settore del noleggio di veicoli, coniugando le esigenze di sviluppo dell'attività economica con quelle di controllo, trasparenza e tracciabilità.

L'introduzione di regole uniformi per gli operatori economici, la definizione puntuale delle diverse tipologie contrattuali, gli obblighi documentali e assicurativi, i requisiti occupazionali, le limitazioni relative alla composizione del parco veicoli, l'introduzione di un sistema sanzionatorio, il deposito di una fideiussione bancaria, nonché l'iscrizione dei veicoli in un registro costantemente monitorato



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

consentono di rafforzare il presidio amministrativo del settore e di assicurare condizioni di maggiore certezza giuridica.

Per le ragioni sopra esposte, si confida nel favorevole accoglimento del presente progetto di legge.

Il Segretario di Stato  
Rossano Fabbri